CAMERA DEI DEPUTATI N. 4201

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RICCIUTI, QUARTA, REBULLA, RAVASIO, BRUNI, QUIETI, QUATTRONE, BALZARDI

Presentata il 20 novembre 1986

Agevolazioni per l'acquisto dell'alloggio in locazione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da anni si parla di introdurre formule che consentano in forme spedite e semplici l'acquisizione in proprietà di un alloggio: in particolare, sono state presentate numerose proposte in materia di risparmio-casa ma nessuna è arrivata in porto, forse per la loro eccessiva ambizione.

Si propone, ora un meccanismo semplice ed efficace perché l'inquilino di alloggi ultraventennali possa ottenere la proprietà attraverso una forma limitata di accantonamento cui faccia seguito la concessione non di un mutuo ma la corresponsione al venditore di titoli a reddito ed agevolazioni fiscali.

Si confida nella volontà della Camera di voler dar rapido seguito ad una proposta che configura un meccanismo in grado di risolvere semplicemente le tante aspirazioni alla proprietà da parte di molti cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a collocare sul mercato una serie speciale di buoni risparmio poliennali destinati al finanziamento dell'acquisto di immobili già condotti in locazione, alle medesime condizioni di buoni ordinari del Tesoro di pari durata.

2. I soggetti che dispongono di buoni di cui al comma 1 per un importo fino a lire 5.000.000 possono richiedere che la Cassa depositi e prestiti, a valere sulle sue disponibilità, finanzi l'acquisto dell'alloggio goduto in locazione attraverso la cessione al proprietario di un importo in buoni di risparmio fino al 75 per cento del prezzo di acquisto, a condizione che l'alloggio sia ultraventennale ed impegnandosi a restituire il predetto importo in venti anni attraverso rate semestrali corrispondenti a quelle di un mutuo fondiario di pari durata al tasso praticato per i buoni di risparmio.

3. Il prezzo è determinato sulla base del valore locativo ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e aggiornato in misura pari all'intera variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice relativo tra la data di costruzione, convenzionale o reale, e la data della stipula.

ART. 2.

1. Ottenuto l'assenso della Cassa depositi e prestiti, o dell'istituto di credito delegato, il locatore può offrire l'importo in titoli al proprietario che, ove accetti tali modalità di pagamento, non è soggetto all'imposta sull'incremento del valore immobiliare.

2. Nel caso all'operazione sia delegato un istituto di credito, il rimborso dell'anticipazione è garantito da ipoteca sull'immobile.